



**Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici**

Prima Sezione



Adunanza del 16/11/2010

Protocollo n. 132/10

OGGETTO : Attrazioni dello spettacolo viaggiante. Richiesta di parere.

AFFARI GENERALI

LA SEZIONE

VISTA la nota n. 80 del 21 giugno 2010 con la quale l' A.N.E.S.V. – A.G.I.S ha trasmesso, per esame e parere, l'affare in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione Relatrice (D'Antonio, Lucchese, Nuti, Braga, Linguiti, Sanpaolesi, Burghignoli, De Luca)

PREMESSO



Con nota n. 80 del 21 giugno 2010, l' A.N.E.S.V. – A.G.I.S – Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi, ha richiesto un parere in merito alla disciplina a cui sono soggette le cosiddette “attrazioni dello spettacolo viaggiante”.

Al riguardo si riporta di seguito la suddetta nota:

“La scrivente organizzazione di categoria rappresenta oltre 1.200 imprese che svolgono attività di spettacolo viaggiante in forma itinerante o nei grandi parchi di divertimento.

Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono rubricate nell'elenco ufficiale emanato ai sensi dell'art. 4 della l. 18 marzo 1968; n. 337, il quale ne contempla oltre 150 tipologie, tra le quali gli ottovolanti, le giostre per bambini, le ruote panoramiche ecc.. Tutte le giostre sono attualmente soggette alle verifiche di sicurezza di cui al decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 ed ai controlli previsti dal TULPS a carico delle commissioni di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo.

Tali attrazioni possono essere gestite in forma itinerante nei luna park, pertanto esse vengono ripetutamente smontate e rimontate, e sono pertanto appoggiate al suolo, senza utilizzo di opere murarie. Nei parchi permanenti di divertimento, invece, le attrazioni più grandi sono in genere ancorate a massetti di fondazione o plinti.

Quando tali attrazioni sono semplicemente installate in appoggio al suolo, tali installazioni non rappresentano ad avviso della scrivente, opere edili in senso stretto, pertanto esse non sono certamente soggette alla disciplina di cui alla legge 64/1974 e/o a quella introdotta dal DM 14 gennaio 2008, nonché al deposito di atti presso il Genio Civile.

Nel caso in cui, invece, tali attrazioni siano ancorate al suolo in quanto installate in forma permanente ad avviso della scrivente sono soggette alle disposizioni del DPR 380/2001 le sole opere edili che modificano lo stato dei luoghi, ma non l'intera struttura che ad esse viene ancorata, la quale risponde alla norma europea EN13814 in materia di progettazione e costruzione delle attrazioni, nonché alla procedura di registrazione di cui al citato decreto 18 maggio 2007

Le questioni esposte sono di particolare rilevanza, in quanto alcune Amministrazioni comunali hanno ripetutamente prospettato alla scrivente dubbi interpretativi.

Si resta pertanto attesa di conoscere il parere del Consiglio da Ella presieduto e, ringraziando, si porgono i migliori saluti.”



CONSIDERATO

La Sezione rileva preliminarmente che il quesito posto dall' A.N.E.S.V. – A.G.I.S., di cui alle Premesse, riguarda le cosiddette “*attrazioni dello spettacolo viaggiante*”, di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.337, che all’art.2 c.1 lett. a) del D.M. Ministero dell’Interno 18 maggio 2007 vengono così definite: “*attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337*”.

In particolare per “*attrazione*” si intende la “*singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell’apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.)*”.

Tale elenco è stato aggiornato da ultimo con i DD. Dirett. 11.05.2009 e 21.06.2010, che hanno inserito attrazioni quali ad esempio “Torre a salita o discesa accelerata”, “Minitorre a a salita o discesa rapida (altezza fino a 12 m)”, “Gabbie volanti”, “Autoscontro”, “Ruota panoramica (diametro oltre i 12 m e non superiore a 50 m)”, “Trottola twist – Seggiolino eiettabile”, ecc.

Nel complesso il suddetto elenco comprende oltre un centinaio di “*attrazioni*”.

La disciplina normativa specificamente relativa alle “*attrazioni dello spettacolo viaggiante*” si può rinvenire principalmente nelle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- Artt. 68, 69 e 80 TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) approvato con R.D. 18.06.1931, n.773 e ss. mm. ii.
- Artt. 141, 141 bis e 142 R.D. 6.05.1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS) e ss. mm. ii.
- Artt. 1-5 e 9-20 Legge 18 marzo 1968, n.337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e ss. mm. ii.
- Artt. 7 e 9 D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento) e ss. mm. ii.
- D.M. Ministero per i beni e le attività culturali 23-5-2003 (Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento) e ss. mm. ii. (si tratta di decreto a carattere provvisorio)

- D.M. 18-5-2007 Ministero dell'Interno (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante)



In particolare, l'art. 25 del suddetto D.M. del Ministero per i beni e le attività culturali 23-5-2003 fornisce la seguente definizione delle "attrazioni dello spettacolo viaggiante":

"1. Sono parchi di divertimento i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

(...)

3. I parchi di divertimento possono essere temporanei o permanenti.

4. Sono parchi di divertimento temporanei i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo non superiore a centoventi giorni all'anno ed insistono su una medesima area di cui il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità. La titolarità delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature presenti, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, fa capo ad una pluralità di soggetti in possesso della licenza comunale prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S. ed i cui impianti e servizi possono essere rimossi e trasferiti in altra sede.

5. Sono parchi di divertimento permanenti i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo superiore a centoventi giorni all'anno ed insistono su una medesima area destinata a tale uso e della quale il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità a titolo di proprietà o la concessione in locazione pluriennale."

Tutta la disciplina normativa sopra richiamata, che definisce competenze e procedure in materia di "attrazioni dello spettacolo viaggiante", riveste, peraltro, carattere essenzialmente amministrativo e pertanto prescinde da richiami specifici alla normativa tecnica generale finalizzata alla sicurezza strutturale ed alla salvaguardia della pubblica incolumità, alla quale - ferma restando la normativa specifica in materia - occorre fare riferimento nelle fasi di progettazione, esecuzione, montaggio/smontaggio e collaudo di tali "attrazioni".

In merito, l'art.3 c.1 del D.M. Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 "Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante" stabilisce comunque che:

"Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli



organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.”

Per quanto concerne le suddette norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione europei, si segnala in particolare la UNI EN 13814 del 2005 (“*Macchine e strutture per fiere e parchi di divertimento - Sicurezza*”), approvata dal CEN il 19.05.2004, che, pur non essendo cogente in quanto non armonizzata, rappresenta comunque un valido riferimento in materia. Tale norma, che fa riferimento a circa 800 tipologie di “*attrazioni*”, tratta anche degli aspetti strutturali, indicando criteri specifici per la progettazione delle singole attrezzature e rinviando sistematicamente agli Eurocodici per gli aspetti strutturali e geotecnici. Non è trattata invece la parte di verifica sismica, per la quale viene semplicemente indicato che le forze sismiche devono essere considerate speciali requisiti e non necessitano di essere combinate con le azioni prodotte dal vento.

Per quanto riguarda le sopra richiamate norme nazionali cogenti relative a tali “*attrazioni*”, si evidenzia in particolare che il suddetto D.M. Ministero dell’Interno 18 maggio 2007 stabilisce quanto segue:

- Art. 4 Registrazione e codice identificativo delle nuove attività:

“1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

2. L’istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione dell’attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell’attività.

3. (...)

4. Il procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:



a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

5. È fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

7. (...)

8. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo."

- Art.5. Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti.

1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;

b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;



c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7;

d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4.

(...)

- Art.6. Dichiarazione di corretto montaggio.

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante."

- Art. 7 Verifiche periodiche

"Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali."

Riguardo all'installazione delle "attrazioni", si rileva altresì che l'art. 9 della sopra citata Legge 18 marzo 1968, n.337 dispone tra l'altro quanto segue:



“Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

(...)

È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria. (...)”

Ciò premesso, in merito ai quesiti formulati riguardo all'applicazione alle “*attrazioni dello spettacolo viaggiante*” della disciplina di cui alle leggi n.1086/71, n.64/74 e delle NTC di cui al D.M. 14 gennaio 2008, la Sezione evidenzia quanto segue.

Tutte le “*attrazioni*”, fisse o smontabili, permanenti o temporanee, comprendono elementi strutturali e presentano sempre un'interazione con il terreno, anche se sono semplicemente “*appoggiate*” al suolo.

Ciò comporta che, ai fini della sicurezza e della salvaguardia dell'incolumità, esse devono essere progettate sia secondo le specifiche normative tecniche di settore, sia secondo le normative tecniche generali per le costruzioni emanate in attuazione delle leggi n.1086/71 e n.64/74, relative agli aspetti strutturali e geotecnici, in particolare per quanto riguarda le verifiche di sicurezza. Ovviamente tali verifiche devono essere estese all'intera struttura dell' “*attrazione*” e non soltanto alle fondazioni.

Per quanto sopra indicato, si evidenzia altresì che è necessario che le normative tecniche di settore vengano periodicamente aggiornate, in particolare per quanto concerne gli aspetti strutturali e geotecnici, nel rispetto delle vigenti normative tecniche per le costruzioni.

Per quanto concerne invece gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla procedura di “*deposito*” dei relativi progetti, ad avviso della Sezione sono soggetti a tale procedura:

- le “*attrazioni*” le quali, pur rimovibili, per le loro caratteristiche geometriche e dimensionali sono fissate al suolo con sistemi che assolvono una funzione statica; in tal caso il deposito riguarderà senz'altro le parti strutturali e/o geotecniche di fissaggio al suolo, ma anche quelle parti della struttura che possono subire gli effetti pregiudizievoli delle azioni sulle parti strutturali e/o geotecniche di fissaggio al suolo;
- le “*attrazioni*” stabilmente collocate sul territorio e pertanto configurabili come costruzioni ai sensi delle leggi n.1086/71, n. 64/74 e del DPR n.380/01, anche in linea con quanto

indicato dalla Circolare n.11951 del 14.01.1974 circa i criteri di applicazione della citata legge n.1086/71.

Infine, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica o privata per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento temporanei o permanenti, si evidenzia la necessità di una preventiva valutazione, da parte delle Amministrazioni comunali preposte, dell'effettiva idoneità di tali aree, in particolare sotto il profilo idrogeologico, geotecnico ed idraulico.

Tutto ciò premesso, nei suesposti "considerato"

E'IL PARERE

della Sezione reso all' unanimità.


FRANCIA CONFORME
IL SEGRETARIO
sig. Francesco Pizzuto